



REGIONE PUGLIA

Ufficio Partecipazione - "Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione – Anno 2018"

FAQ 1 - TEMPI

Esiste una tempistica di realizzazione del progetto vincolata a seconda della finestra entro la quale si presenta? Ad esempio, se si presenta il progetto al 31 gennaio 2019, si può avviare la realizzazione dello stesso (qualora ritenuto ammissibile) a settembre 2019?

L'art. 12 dell'avviso specifica che:

*"Dopo l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 13 L.R. 28/17, i promotori delle proposte ammesse alle forme di contribuzione regionale sono tenuti alla sottoscrizione di una convenzione, la cui firma comporta la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste fra cui l'avvio delle attività inderogabilmente entro **sette giorni (7) dalla sottoscrizione (...)**.*

Se ne deduce che non è possibile iniziare a settembre 2019 un processo partecipativo ammesso a contributo nella finestra di gennaio 2019.

FAQ 2 – PROPONENTI/PARTNER

Per quanto riguarda la categoria di soggetti che possono partecipare all'avviso pubblico, una Srl può rientrare nel progetto non come soggetto capofila ma come partner?

Certamente una srl può essere uno dei partner di progetto, specificando nelle forme indicate dall'avviso, ruolo e compiti della società nell'ambito della proposta presentata. Si ricorda che l'avviso non ritiene ammissibili proposte volte a creare prevalente vantaggio a soggetti privati (art. 3 dell'avviso).

FAQ 3 - RENDICONTAZIONE

Esiste il manuale di rendicontazione dell'avviso di selezione "Puglia partecipa"?

No. Tutte le informazioni utili alla rendicontazione sono contenute nell'avviso e relativi allegati disponibili al seguente link: <http://partecipazione.regione.puglia.it/>

FAQ 4 - PARTNER

È possibile aumentare il numero dei partner nel corso del processo partecipativo?

Si considerano partner quelli indicati al momento della presentazione della domanda e che hanno formalizzato la loro adesione tramite l'allegato 5 dell'avviso. Nel corso del processo altre realtà potranno collaborare alla realizzazione delle attività ma non saranno considerati "partner formali", nè tali attività potranno essere rendicontate ai fini del raggiungimento del co-finanziamento.

Il coinvolgimento di nuove realtà è piuttosto un importante obiettivo da considerare sin dalla fase di ideazione delle proposte di attività, come riconosciuto dai criteri di valutazione **8) capacità di favorire la cittadinanza attiva e 9) associazione e partenariati tra attori territoriali.**

FAQ 5 - TEMPI

È possibile interrompere le attività del processo partecipativo? Come si concilia l'interruzione con il rispetto del termine di conclusione entro 6 mesi dall'avvio?

L'avviso prevede la possibilità di sospendere le attività per "valide e motivate ragioni". La richiesta di sospensione deve essere richiesta e approvata dall'Ufficio partecipazione nei modi indicati all'art.4. Il periodo di sospensione approvato, non concorre quindi al calcolo della durata complessiva del processo partecipativo.



REGIONE PUGLIA

Ufficio Partecipazione - "Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione – Anno 2018"

FAQ 6 – SPESE AMMISSIBILI

Nelle spese ammissibili la cifra max di €2.000 per acquisto di beni materiali è fissa per tutte le proposte, indipendentemente dal loro costo totale complessivo?

Sì, la cifra max di spesa ammissibile per acquisto di beni materiali è fissa, indipendentemente dal costo complessivo. Nella formulazione del quadro economico si raccomanda attenzione al criterio di valutazione **Congruietà dei costi e cofinanziamento** indicato all'art.12.

FAQ 7 – SPESE AMMISSIBILI

Il contributo regionale copre la fase di realizzazione concreta delle proposte? Ovvero se con il processo partecipativo si co-progetta un giardino, questo avviso finanzia le opere e i lavori per realizzarlo?

Il contributo regionale serve a coprire i costi per la progettazione partecipata (co-progettazione) tra le varie realtà coinvolte e **non finanzia le opere o i lavori**.

La proposta di processo partecipativo può invece prevedere momenti e attività specifiche di autoproduzione e/o "cantieri sociali" di autocostruzione o di cura dei beni comuni i cui costi possono essere ammissibili solo se tali attività risultano direttamente funzionali e coerenti con gli obiettivi del processo partecipativo proposto.

FAQ 8 – COMUNI RETE ANTENNA PON

Il comune capofila della Rete Antenna PON può eventualmente essere proponente di un progetto autonomo? I comuni che fanno parte della RETE in convenzione sottoscritta, possono partecipare autonomamente con proposte condivise con la RETE o di cui la RETE è partner?

Il comune capofila della Rete Antenna PON può essere proponente di un progetto autonomo, così come gli altri comuni possono presentare proposte, con o senza la partnership della Rete Antenna Pon. Sugeriamo di valutare attentamente l'**oggetto** del processo partecipativo in relazione alla sua più adeguata trattazione a livello territoriale. In alcuni casi ad esempio, benché sia possibile l'autonoma candidatura comunale, la scala locale potrebbe non essere la più opportuna per il raggiungimento degli obiettivi. È poi da non sottovalutare che l'avviso prevede punteggi premianti per le partnership come riconosciuto dai criteri di valutazione **8) capacità di favorire la cittadinanza attiva e 9) associazione e partenariati tra attori territoriali**.

FAQ 9 – ORGANISMI STABILI DI PARTECIPAZIONE

Qualora la proposta di processo partecipativo preveda di consolidare forme/organismi stabili di partecipazione (es: Consiglio Comunale dei Ragazzi), essa è ritenuta ammissibile a co-finanziamento? E qualora il percorso sia già stato avviato, esiste un "termine minimo" del percorso partecipativo da proporre all'avviso?

I criteri di valutazione delle proposte valutano positivamente il consolidamento delle forme/organismi di partecipazione - criteri di valutazione **8) capacità di favorire la cittadinanza attiva e 9) associazione e partenariati tra attori territoriali** – pertanto tali proposte sono ammissibili. Ad eccezione del **termine minimo della durata di due mesi – art. 4** – non esistono altri termini minimi. Qualora il percorso sia già stato avviato, si suggerisce di costruire la proposta da presentare all'avviso di selezione, concentrando l'attenzione sulle nuove attività che si prevede di avviare nel 2019, considerando che sono ammissibili anche **single fasi** di processi partecipativi come previsto **all'art. 3 Contenuto delle proposte**.



REGIONE PUGLIA

Ufficio Partecipazione - "Avviso per l'individuazione dei processi di partecipazione – Anno 2018"

FAQ 10 – COMPETENZE ESTERNE AGLI ENTI

L'Ente che intende presentare una proposta non ha le competenze necessarie per avviare processi di partecipazione, come può avvalersi di competenze esterne per raggiungere il suo scopo e in che modo possono collaborare con l'Ente??

Il contributo regionale può essere utilizzato dall'ente per coprire i costi di progettazione e gestione del processo partecipativo, come indicato **all'art. 8 spese ammissibili**, al fine di avvalersi di competenze esterne. I costi sostenuti dall'ente per essere ammissibili devono essere rendicontati e documentati con le copie delle spese sostenute (es: fatture dei prestatori di servizio). Si ricorda che ai fini del raggiungimento della quota di co-finanziamento obbligatorio del 20% è anche possibile esporre una serie di costi come previsto da art. 11:

"Tutti i costi esposti al raggiungimento della quota di co-finanziamento, sono sostenuti da proponente e/o partner e non sono rimborsabili dal contributo regionale. In tal caso, tali oneri costituiscono una stima figurativa del corrispondente costo reale, posta a valorizzazione della quota di co-finanziamento del proponente e partner, nei limiti indicati. Si precisa che i costi esposti per personale e volontari, devono riferirsi unicamente alla copertura di attività/voci previste dalla proposta di processo partecipativo, nella misura (giornate/monte ore), funzionale al loro diretto svolgimento. Pertanto, le attività svolte dai personale e volontari non costituiscono un costo ma una stima figurativa del corrispondente costo reale, che ai fini della proposta, potrà essere posta a valorizzazione nei limiti percentuali previste."